

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1614}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 luglio 1977 (Stampato n. 771)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 luglio 1977*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare è convertito in legge con la seguente modificazione.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato né zuccherato — esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati — non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04. 01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento ».

Decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Per le importazioni e le cessioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI
— MORLINO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO